



COMUNE DI SENEGHE

PROVINCIA DI ORISTANO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'USO CIVICO DI LEGNATICO

Approvato con deliberazione C.C. n°24 dell'11.07.2016

Integrato con deliberazione C.C. N°37 del 07.10.2016

NORME DI CARATTERE GENERALE

Il presente regolamento disciplina la raccolta di legna da ardere e, contestualmente, la salvaguardia delle risorse ambientali dell'assetto territoriale, mediante il razionale utilizzo delle risorse di proprietà comunale.

ART. 1 – AMBITO D'APPLICAZIONE

Tutti i terreni di proprietà comunale, inseriti nell'elenco allegato, sono da considerarsi soggetti al godimento degli usi civici, ai sensi delle leggi di settore.

Le funzioni gestionali del patrimonio appartenente al demanio di uso civico sono svolte dall'Amministrazione Comunale.

ART. 2 – TITOLARI DEL DIRITTO DI USO CIVICO

L'esercizio di uso civico sulle proprietà comunali è un diritto riconosciuto a tutti i cittadini residenti, ai sensi del vigente regolamento anagrafico, in possesso di caminetto o caldaia/stufa a legna per riscaldamento domestico.

L'ufficio competente effettuerà le verifiche anagrafiche sulle istanze presentate, anche a campione, su un gruppo di richiedenti.

ART. 3 – USO CIVICO DI LEGNATICO

L'uso civico del legnatico è un bene inalienabile dei cittadini residenti nel Comune di Seneghe. Esso viene gestito ed amministrato dall'Amministrazione Comunale in conformità alle normative vigenti e agli studi di settore in corso.

Tale diritto si articola in due forme:

A. Raccolta a titolo gratuito di legna secca:

Ai residenti nel territorio comunale è concessa, a titolo gratuito, la raccolta di legna secca giacente a terra (fatta esclusione per le piante sradicate dal vento), sulle proprietà comunali. Gli interessati devono inoltrare apposita istanza mediante modulo scaricabile dal sito del Comune o reperibile presso gli uffici.

B. Assegnazione a titolo oneroso di piante per riscaldamento domestico:

I residenti possono richiedere l'assegnazione di legnatico ad uso riscaldamento. Tale assegnazione è a titolo oneroso. Il diritto di legnatico a titolo oneroso, potrà essere esercitato con cadenza biennale, nelle sole zone individuate dall'amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo della Giunta, da tutti coloro che, nel corso della precedente campagna silvana, non sono stati esclusi dal diritto di uso civico per la campagna silvana in corso o per le successive.

Si potrà beneficiare del legnatico attraverso il taglio Diretto oppure chiedendo la consegna a domicilio della legna, che sarà tagliata e consegnata da apposito soggetto incaricato dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale si avvarrà del parere e della collaborazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale competente per territorio.

La legna derivante dall'uso civico è **strettamente riservata all'uso familiare dei residenti nel Comune di Seneghe, pertanto, è vietata ogni forma di commercializzazione.**

ART. 4 - PERIODO DELLA CAMPAGNA SILVANA

La stagione dei tagli ha inizio il 01 novembre e termina, salvo proroghe deliberate dalla Giunta Comunale, il 31 marzo. Il taglio, l'accatastamento e, se ci sono le condizioni, anche il trasporto, dovrà essere effettuato entro, quarantacinque giorni dall'assegnazione del lotto stesso; nel caso di avverse condizioni climatiche sarà concessa una proroga.

ART. 5 – PRENOTAZIONE DEI LOTTI

L'Amministrazione comunale con deliberazione della Giunta comunale, stabilirà:

1. il calendario per le prenotazioni ed il pagamento del corrispettivo. Il mancato pagamento dello stesso entro il termine stabilito, comporterà la decadenza dall'assegnazione;
2. le aree da destinare al taglio.

Coloro che intendono prenotare il taglio, dovranno indicare, nella domanda, la quantità di legna richiesta, fino a un massimo di metri steri cinque e mezzo (5,50) (per metro stero si intende l'unità di volume equivalente ad un metro cubo "vuoto per pieno"). **La Giunta ha la possibilità, comunque, di modificare la quantità qualora lo ritenesse opportuno.**

Coloro che intendono richiedere la consegna a domicilio, dovranno indicare, nella domanda, la quantità di legna (q.li e numero fascine) tagliata dal soggetto incaricato dall'Amministrazione, entro i limiti stabiliti da quest'ultima.

Ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, il richiedente dovrà dichiarare:

- i propri dati anagrafici ed il nucleo familiare di appartenenza;
- e prestare il consenso al controllo del luogo di deposito della legna assegnata che dovrà essere depositata in un solo punto di stoccaggio;
- e prestare il consenso all'accesso, nei luoghi di privata dimora, del personale di vigilanza di cui al successivo art. 11, al fine di verificare le dichiarazioni rese;
- l'esistenza del caminetto o della caldaia/stufa a legna all'interno dell'abitazione;
- di non cedere a terzi la legna tagliata in forma diretta o acquistata
- il nominativo di chi eseguirà il taglio della legna
- di dare atto di aver preso visione e accettare incondizionatamente le norme contenute nel presente regolamento;

- di aver preso visione ed impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nell'opuscolo informativo inerente alle prescrizioni per la sicurezza nelle aree destinate ai tagli.

ART. 6 - CORRISPETTIVI

Al termine delle prenotazioni sono assegnati cinque giorni per effettuare il pagamento del corrispettivo. Il mancato pagamento dello stesso entro tale termine comporterà la decadenza dall'assegnazione; **solo in caso di comprovati motivi, la Giunta potrà valutare la possibilità di consentire la deroga ai sopracitati termini.**

ART. 7 – ISTRUTTORIA DOMANDE

Scaduti i termini di cui all'articolo precedente l'ufficio competente provvederà all'istruttoria delle domande, alla predisposizione ed alla pubblicazione dell'elenco provvisorio dei beneficiari e degli esclusi, secondo la seguente articolazione:

1. l'elenco dei tagli semplici.
2. Elenco dei soggetti che richiedono di ricevere la legna direttamente a casa.
3. Nei casi di cui al paragrafo 2 dell'art. 2 del presente regolamento le relative istanze saranno inserite in un apposito elenco e sospese fino alla definizione della procedura di accertamento. La relativa assegnazione sarà consentita nei loro confronti solo all'esito positivo della procedura di accertamento e di definizione dei relativi eventuali ricorsi ed in ogni caso a conclusione delle assegnazioni ordinarie.

ART. 8 – RICORSI

Entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'elenco provvisorio chiunque abbia interesse potrà presentare ricorso.

ART. 9 – GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSEGNAZIONE DEI LOTTI

Scaduti i termini di presentazione dei ricorsi e verificati gli stessi, l'ufficio competente provvederà alla predisposizione ed alla pubblicazione dell'elenco definitivo degli assegnatari dei lotti, salva la previsione di cui al comma 3 dell'art. 7 del presente regolamento.

Le assegnazioni saranno effettuate sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'art. 7 del presente regolamento.

ART. 10 – TAGLIO DEL LEGNATICO

Il taglio della legna potrà essere effettuato dal soggetto richiedente, da un suo familiare o da persona di fiducia. **E' autorizzato esclusivamente il taglio di tre lotti, compreso il proprio.** L'eventuale sostituzione dell'incaricato, dovrà essere comunicata immediatamente all'ufficio comunale preposto.

Le prestazioni di taglio effettuate da terzi incaricati, non potranno essere retribuite mediante corresponsione di legnatico (Su mesu a pare).

Le operazioni consentite e i divieti a cui dovrà attenersi l'assegnatario del lotto sono:

1. Il taglio delle piante da seme e dei polloni dovrà essere effettuato a regola d'arte, ossia con taglio omogeneo eseguito raso terra con arnesi taglienti e a superficie liscia e inclinata. Non sono consentite operazioni che comportano il danneggiamento della ceppaia. E' invece obbligatorio procedere al taglio di ringiovanimento, con pulizia e ribassamento, o tramarratura (con successiva copertura con uno strato di terra per stimolare il risveglio delle gemme) di tutte le ceppaie aventi polloni sottomessi, aduggiati o deperienti.
2. Eventuali specie diverse dal leccio (sughere, biancospini, agrifogli, ecc.) saranno lasciate a dotazione del bosco per la tutela della biodiversità. Solo in caso di abbondanza si potrà, se autorizzati, procedere al diradamento seguendo le prescrizioni dettate dal CFVA.
3. L'accatastamento del legnatico **non dovrà eccedere i quantitativi assegnati.**
4. La legna destinata alle fascine **non dovrà avere un diametro superiore ai 5 cm.**
5. I residui delle lavorazioni (materiali di risulta) dovranno essere allontanati dalle ceppaie e possibilmente cippati o frantumati e lasciati a dotazione del bosco quale riserva di sostanza organica. In alternativa potranno essere allontanati dalle ceppaie e i mucchi più grossi bruciati in appositi spazi liberi, le ramaglie più piccole potranno essere lasciate a dotazione del bosco.
6. Dovrà essere assicurata la pulizia del lotto da bottiglie, lattine, bidoncini, scatolame, residui di funi, etc..
7. Per le operazioni di esbosco è vietato lo strascico del legname in qualunque forma.

Qualora non siano state espletate tutte le operazioni, non sarà data l'autorizzazione al trasporto della legna, che a causa di inadempimento, sarà acquisita dal Comune e posta in vendita ai valori di mercato.

ART. 11 - MISURAZIONE E TRASPORTO

Le operazioni di misurazione avverranno, esclusivamente, in catasta a terra, con il sistema del metro stero, mentre per coloro che avranno richiesto di ricevere la legna direttamente a casa, si procederà con la pesatura.

Le operazioni di misurazione e trasporto, avverranno esclusivamente nei giorni dal lunedì al sabato e dovranno essere prenotate con almeno due giorni di preavviso, presso l'ufficio di Polizia Municipale.

Il trasporto della legna sarà consentito previa misurazione della stessa, conteggio delle fascine e accertamento del rispetto di quanto previsto all'art. 9 del presente regolamento, da parte dell'organo di controllo.

Il trasporto dovrà avvenire con mezzi che garantiscano il rigoroso rispetto del sottobosco e della rinnovazione naturale e che consentano l'ispezionabilità e la visibilità del carico.

Il conducente del mezzo adibito al trasporto dovrà recare con sé l'attestazione rilasciata dagli operatori preposti al controllo di avvenuta misurazione della legna. Tale attestazione dovrà essere esibita quando ne venga fatta richiesta. In ogni caso il trasporto della legna da parte di ciascun assegnatario dovrà, salvo comprovate cause di forza maggiore, essere portato a termine in unica soluzione o in caso che il mezzo non

lo permetta si potrà effettuare il trasporto in due viaggi di cui uno per la legna in catasta ed uno per le fascine, nell'arco di ventiquattro ore consecutive dall'avvenuta misurazione.

Gli autocarri cassonati di ridotte dimensioni, possono essere utilizzati, esclusivamente, per il trasporto del legnatico derivante dal proprio lotto e/o degli eventuali altri due per i quali si è incaricati del taglio.

Qualora sia accertato che la quantità di legna caricata è maggiore rispetto a quella autorizzata, l'eccedenza sarà sequestrata, il titolare del lotto e dell'automezzo saranno sanzionati, ai sensi di quanto previsto con deliberazione di Giunta, e il personale di Vigilanza del Comune sottoposto a provvedimenti.

Al fine d'evitare danneggiamenti al piano viario, il trasporto del legname non sarà consentito qualora il terreno sia allentato da pioggia/neve. In tal caso il personale incaricato non rilascerà l'autorizzazione al trasporto.

Qualora l'assegnatario e l'utilizzatore non abbiano provveduto a mettere in atto tutti i punti su citati non verrà concessa l'autorizzazione al trasporto della legna.

Per il trasporto si dovrà praticare la via più breve verso il luogo di destinazione.

Le attività di trasporto devono concludersi entro la data stabilita da apposita deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 12 - CONTROLLI

I controlli da parte del Comune saranno effettuati mediante dipendenti comunali (vigile e/o operai) e/o incaricati esterni, e/o il ricorso alla compagnia barracellare.

Le operazioni di controllo saranno effettuate oltre che nel bosco, anche nel luogo di stoccaggio della legna. La giunta determinerà le modalità che, a titolo esemplificativo, potranno prevedere il controllo totale degli aventi diritto al legnatico oppure parziale (percentuale sul totale o quantitativo a campione).

ART. 13 - AUTORITÀ DI VIGILANZA

L'ufficio di vigilanza e il personale incaricato dall'Amministrazione Comunale sono tenuti a far osservare quanto disposto nel presente regolamento.

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale si occupa della vigilanza e del rispetto della normativa forestale (RDL 3267/23 e prescrizioni di massima e di polizia forestale).

ART. 14 – DIVIETI E SANZIONI

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative disciplinate con delibera della Giunta Comunale, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16 comma 2 della Legge N. 689 del 24 novembre 1981, così come modificato dall'art. 6 bis della Legge N. 125 del 25 luglio 2008.

ART. 15 – ARBITRATO

Eventuali contenziosi riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente regolamento saranno decisi da un collegio arbitrale.

Il collegio sarà composto da tre arbitri di cui uno nominato dall'assegnatario ricorrente, uno dalla Giunta comunale ed il terzo, che fungerà da presidente del collegio, su designazione dei primi due.
Il Collegio deciderà secondo regolamento ed equità. La decisione sarà inappellabile.